**Zivilrecht, Bürgerliches Recht e Privatrecht**

“Zivilrecht” (letteralmente “diritto civile”) è il concetto tedesco traducente il termine latino *ius civile*. Oltre a questo concetto sono diffuse nel linguaggio tecnico anche le nozioni di “Bürgerliches Recht” (letteralmente “diritto borghese o dei cittadini”) e “Privatrecht” (“diritto privato”). Anche il nome “Bürgerliches Recht” è preso in prestito dallo *ius civile* romano. Quest’ultimo non sta a indicare alcun privilegio per i cittadini a seconda della loro nascita, professione o classe sociale. Dalla rivoluzione francese il termine “Bürger” viene inteso nel significato di citoyen e “Bürgerliches Recht” come il diritto valido per chiunque appartenga ad una società a prescindere dalla sua condizione. A tale riguardo i due termini hanno lo stesso significato. Tuttavia essi si sono poi differenziati e raffinati nella seconda metà del ventesimo secolo. Oggi si è soliti limitare il campo del “Bürgerliches Recht” a quei settori del diritto della Pandette che sono contenuti nel Codice Civile tedesco (“BGB Bürgerliches Gesetzbuch”). Ad esso appartengono i fondamenti dogmatici come anche quel grande numero di decisioni che i legislatori del Codice Civile non hanno preso personalmente, ma che hanno voluto lasciare alla giurisdizione e alla scienza. Al contrario il dominio del “Zivilrecht”, in cui trovano regolazione i rapporti tra le comunità, viene separato dal tradizionale “Bürgerliches Recht”. Così il diritto commerciale è un diritto specifico per i commercianti, quello del lavoro è un diritto apposito per la regolamentazione dei rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, quello economico è un diritto proprio dell’economia industriale e quello dei beni immateriali è un ambito speciale per i diritti d’autore e i diritti di protezione commerciale. Il “Bürgerliches Recht” sarebbe secondo questa classificazione una branca del “Zivilrecht”, quindi il secondo è un concetto più ampio in confronto al primo, più ristretto.

Il termine “Privatrecht” è anch’esso di origine romana. Esso ricorda che i romani articolarono l’intera materia del diritto in due settori principali: *ius privatum* e *ius publicum*. Fino ad oggi l’amministrazione della giustizia europea e continentale è rimasta fedele alla contrapposizione concettuale tra diritto pubblico e diritto privato. A grandi linee si può abbozzare la differenza come segue: il diritto privato è idealmente quella parte dell’ordinamento giuridico che regola i rapporti reciproci tra i singoli sulla base della parità dei loro diritti e della loro autodeterminazione. Nel diritto pubblico sono invece regolati i rapporti dello stato e degli altri enti dotati di potere sia nei confronti dei loro membri come anche tra sé stessi. Si potrebbe quindi dire che nel diritto privato sta in primo piano una posizione di parità, mentre nel diritto pubblico posizioni superiori e subordinate. Questa suddivisione è ancora più convincente grazie alle corrispondenze con la differenza tra legge e trattato: le leggi – o in senso più ampio le “norme” - si distinguono per la caratteristica dell’eteronomia o subordinazione all’altro, in cui il normatore diverso dal destinatario della norma gli impone un preciso comportamento e lo rende “soggetto al diritto”. Al contrario nel trattato non vige alcuna subordinazione all’altro o alcuna eteronomia, ma vigono l’autodeterminazione e l’autonomia del privato.

La distinzione tra il diritto privato e gli altri rami del diritto crea negli ultimi tempi sempre più difficoltà. Essa non è in alcun modo solo di interesse teorico. Nella pratica infatti l’attribuzione di una fattispecie a uno di questi settori decide quale giurisdizione è competente per il proprio processo. Quindi tutte le controversie dei cittadini sono di competenza dei “tribunali ordinari”, ossia dei tribunali civili. Al contrario è previsto il ricorso amministrativo per tutte le controversie di diritto pubblico, per quanto non spettino alla giurisdizione costituzionale in forza della propria posizione in costituzione. Uno dei motivi per le difficoltà di delimitazione tra diritto pubblico e privato sta nel fatto che la società moderna è da intendere non più come destinataria di un unico messaggio trasmesso dalla legge statale. Essa va sempre più costituendosi di determinati gruppi, associazioni, imprese o enti giuridici, creando norme essa stessa in cooperazione con lo Stato. Esempi di ciò sono offerti sia dal diritto delle associazioni, società o ceti, sia da prodotti dell’ordinamento come contratti sulle tariffe, accordi tra imprese, condizioni generali di contratto o determinate formazioni di diritto sovra o transnazionale (per esempio la *lex marcatoria*). Ad essi è comune che sono formulati non da un legislatore statale ma da un privato. Perciò è discutibile riguardo a molti di tali regolamenti, per esempio alle condizioni generali di contratto, se si tratti di norme o di contratti. Il contrasto muove sul punto se le parti si affrontino dal punto di vista della superiorità e dell’inferiorità piuttosto che quello della parità. Nel diritto privato rientrano quindi sempre di più rapporti di diritto caratterizzati più da eteronomia o subordinazione che da autonomia dei privati o autodeterminazione. Al contrario nel diritto pubblico, in cui predominano nella normazione strutture cooperative o consensuali, non si può più facilmente parlare di posizioni di superiorità o subordinazione.